

— | | —

⊕

PERCORSI DI GIUSTIZIA: VERSO UNA NUOVA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

GIANLUCA TRAMONTANO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Modelli di giustizia. 3. Il modello riparativo. 4. Strategie di giustizia riparativa. 4.1. Victim-Offender Mediation (VOM). 4.2. Family Group Conferences (FGC). 4.3. Circles. 5. I protagonisti e le caratteristiche della VOM. 6. La mediazione penale in Italia. 6.1. I centri di mediazione penale in Italia. 7. Considerazioni conclusive.

⊕

1. Introduzione

⊕

Il tema della mediazione e della ricomposizione privata dei conflitti è diventato, negli ultimi anni, oggetto di numerose ricerche e pubblicazioni e argomento di dibattito all'interno di diversi convegni e incontri di studio. Questo suo riconosciuto ruolo di catalizzatore di attenzioni da parte del mondo accademico, di quello giuridico e di quello delle scienze sociali *tout court*, è dovuto al suo utilizzo all'interno di diversi ambiti, con dinamiche diverse.

A seconda del punto di partenza, infatti, è possibile declinare la mediazione in numerosi contesti; si parla di mediazione familiare, culturale, di mediazione linguistica, di quella penale, di quella sociale in generale e, da qualche anno, di quella scolastica. Nonostante gli specifici protocolli operativi e i diversi ambiti di applicazione, il punto di partenza comune ai diversi approcci alla mediazione, è quello della fiducia in un modo diverso di gestire e risolvere conflitti, alternativo a quelli tradizionali¹. Altro aspetto comune ai vari programmi di mediazione è la presenza di un terzo neutrale che

* Criminologo, Dottorando di Ricerca in "Sociologia e Ricerca Sociale", Università degli studi del Molise.

¹ Un testo che rende conto in maniera esaustiva dei vari ambiti di applicazione della mediazione come risoluzione dei conflitti è, F. Scaparro (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano, Guerini 2001.

— | | —

⊕

favorisca la comunicazione tra soggetti che si trovano in una situazione conflittuale².

La nostra quotidianità è piena di conflitti, di incomprensioni, di contese, molto spesso neanche troppo esplicitati, tali da venire percepiti in maniera ambigua da parte delle persone e da caratterizzarsi come un rumore di fondo della vita sociale che ne rallenta il corso lasciando i protagonisti insoddisfatti; altre volte, invece, l'origine e l'entità del conflitto, dello scontro, è molto chiara: è la rottura di un rapporto sentimentale, il deteriorarsi di un rapporto di lavoro, un torto subito o l'essere stati vittima di un reato.

Quando l'origine di un conflitto è chiara e si mostra in tutta la sua evidenza agli occhi degli osservatori, la sua risoluzione appare più semplice e la sua gestione ordinaria. Ma la complessità del nostro sistema sociale e dei nostri rapporti rendono estremamente problematica la gestione di conflitti e con essa, la risoluzione degli stessi, lasciando molto spesso in ognuna delle parti coinvolte, amarezza, paure, risentimenti, desideri di vendetta che, lasciati a se stessi, generano ulteriori contese e conflitti, altre paure e risentimenti, vendette di vendette. È a tale scopo che l'uomo moderno, specie quando nell'offesa si legge la lesione di un diritto³, ha affidato ad alcune istituzioni il compito di stabilire le ragioni e i torti in questi conflitti, di stabilire chi è la vittima e chi il colpevole, se c'è da punire e quale pena sia giusto comminare.

Ma la società attuale, ha qualcosa di più e qualcosa di meno della società in cui si è sviluppato un tale discorso. Tutta una serie di fenomeni l'hanno interessata e la stanno interessando: la globalizzazione, la molteplicità delle ideologie, la crisi dei sistemi di socializzazione ordinaria, famiglia e scuola, la presenza di culture "altre" e le relazioni di queste con quelle locali.

La presenza di questi nuovi stimoli, ha ovviamente generato cambiamenti comportamentali che a loro volta hanno provocato implicazioni su almeno due livelli: da una parte, come avviene solitamente nei momenti di cambiamento, è aumentata la conflittualità nella società, dall'altra però, questa presenza, ha contribuito alla creazione di nuovi modelli per sua gestione⁴.

In questo contributo, ci occuperemo dei conflitti che presuppongono la lesione di un diritto e di una nuova modalità, la media-

² M. BOUCHARD, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Bruno Mondadori 2005, pag. 202.

³ G. PISAPIA, *La sfida della mediazione*, Padova, CEDAM 1997, pag. 92.

⁴ Cfr., L. VIGGIANI, *Mediazione penale fra esperienza e progetto*, in, *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di Studi, a cura dell'Ufficio Centrale di Giustizia Minorile, Milano, Franco Angeli 1999, pagg. 55-56.



zione penale, per la loro risoluzione.

Nel corso della storia dell'uomo, si sono alternate diverse visioni della giustizia e queste visioni hanno generato modelli che hanno informato nel corso degli anni l'attività delle istituzioni preposte alla gestione dei conflitti; quando prendiamo in considerazione la ricostruzione storica dell'avvicinarsi di tali modelli nel mondo occidentale, facciamo riferimento ai due principali che si sono alternati e al tempo stesso integrati tra loro: quello retributivo e quello rieducativo o riabilitativo⁵.

2. Modelli di giustizia

Agli albori della società, il sistema penale consisteva grosso modo nella vendetta privata; questa è stata poi inglobata all'interno del sistema penale statale che ne ha assunto il monopolio e modificato l'applicazione. Lo Stato si è sostituito alla vittima e ha sostituito la vendetta con forme di risarcimento, consistenti nelle più disparate punizioni da infliggere al colpevole⁶.

Tale esigenza di regolamentazione da parte dello Stato, rispondeva a due ordini di problemi: da un lato, il limite da porre alla pretesa punitiva da parte della vittima anche per garantire la proporzionalità tra delitto e castigo; dall'altro, la possibilità di ottenere giustizia anche quando i rapporti di forza sbilanciati tra le parti, non avrebbero consentito l'inflizione del castigo.

A questo iniziale modello, definito retributivo, era sottesa una logica di estrema semplicità: chi ha commesso il male deve avere in cambio il male (*retribuio* = pago, do il dovuto)⁷. La pena viene comminata a cagione del reato commesso e come tale è afflittiva, personale, proporzionale, determinata e inderogabile.

Altra funzione della pena, strettamente connessa a quella retributiva, è quella preventiva; di prevenzione generale perchè la paura della pena opera come una contro-spinta rispetto a quanti altri hanno interesse a compiere un crimine, in quanto vengono (o dovrebbero essere) scoraggiati dal compierlo proprio dal rischio di

⁵ G. DE LEO, P. PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, Carocci 2008, pagg. 64-68.

⁶ Su questa arbitraria pretesa dello Stato si sono espressi i teorici dell'abolizionismo penale che non ritengono giustificabile alcun tipo di sanzione penale comminata dall'istituzione statale. Tra questi, i più noti, soprattutto in Europa sono Hulsman, Christie e Mathiesen. In Italia, ma in generale in occidente, l'influenza dell'abolizionismo nella cultura penalistica è stata assai limitata, ma ciò non significa che tale pensiero debba essere svalutato; esso, infatti, per la sua carica di "necessaria utopia", può svolgere la funzione di costante elemento di critica verso i sistemi giuridici e punitivi.

⁷ Cfr., G. PONTI, *Compendio di Criminologia*, Milano, Cortina 1999, pag. 32.



subire una punizione; di prevenzione speciale perché la stessa pena inflitta, previene (o dovrebbe prevenire) il compimento di altri reati da parte del reo⁸.

Con il progredire della coscienza civile, però, si è imposta nel pensiero giuridico, la funzione rieducativa della pena.

Il concetto di pena come difesa, che comporta la pretesa che lo stato inibisca la condotta del criminale o che, comunque tenti di modificarla, compie un decisivo passo in avanti quando, invece, pretende di modificare le convinzioni che sono alla base dell'atto delinquenziale. Attraverso questa modalità la pena non assolve semplicemente le funzioni retributiva, intimidativa e di difesa sociale, ma mira a favorire il recupero sociale del reo.

A questa funzione ha corrisposto una *ideologia rieducativa*⁹ che ha informato le politiche penali di molti paesi occidentali, ponendo la rieducazione quale finalità prevalente, considerata lo scopo primario, o addirittura unico, della pena¹⁰.

Tutto ciò si è tradotto nella critica della Scuola Classica e dei concetti chiave del diritto penale, come ad esempio la colpa, la sanzione, l'imputabilità, tutti concetti che acquistano un significato diverso. La sanzione, ad esempio, non può più consistere nella semplice retribuzione, ma deve rappresentare un mezzo giuridico di difesa contro il delinquente, che non deve essere punito, ma riadattato alla vita sociale¹¹.

Dalla metà degli anni quaranta del novecento i principi riabilitativi diventano il fulcro delle politiche penali dei paesi occidentali, ma già a partire dagli anni settanta cominciano ad evidenziarsi le prime criticità: comincia il crollo del "mito riabilitativo".

Il crollo del mito è stato generato da una serie di fattori concomitanti che hanno assunto, a seconda della prospettiva, importanza maggiore o minore. Tra questi, a nostro avviso, due sono stati determinanti: l'assenza di diminuzione della recidiva a seguito dell'applicazione dei nuovi programmi e la critica mossa a tale sistema da diversi sociologi, storici e criminologi definiti "revisionisti"¹².

⁸ Cfr., V. PILLA, *La mediazione penale*, in *Minorigiustizia*, 4/2008, pag. 90.

⁹ Cfr., T. MATHIESEN, *Perché il carcere?*, Torino, EGA 1996, pag. 58.

¹⁰ Cfr., G. PONTI, *cit.*, pag. 555.

¹¹ Cfr. P. NICOSIA, BRUNI A., DIOGUARDI P., MARINELLI D. (a cura di), *Temi di mediazione penale*, Pisa, Plus 2008, pag. 59.

¹² Tra i più noti: Stanley Cohen, Michael Ignatieff, David Rothman, David Garland e lo stesso Michael Foucault; in Italia, Dario Melossi e Massimo Pavarini. I loro studi sono caratterizzati da un forte scetticismo circa le finalità, i principi e le modalità di attuazione delle riforme penali e ne leggono, vieppiù, una ulteriore manifestazione del potere statale. Un'analisi sulla lettura dei dati utilizzati per la determinazione della recidiva, sullo sfondo di una mancanza di iniziativa sui temi sociali, e uno

Le analisi condotte da questi studiosi alla fine degli anni settanta, dimostravano che l'ideologia del trattamento causava tempi di detenzione più lunghi e minor certezza del diritto rispetto alle pratiche precedenti e, soprattutto, che il nuovo modo di trattare i detenuti, non aveva portato alcun tipo di beneficio, né nei loro confronti (una grossa percentuale "rientrava" in carcere nel giro di pochi mesi), né nei confronti della società, che pure credeva nell'ideale trattamentale, invasa dai delinquenti usciti grazie ai nuovi meccanismi giudiziari¹³.

La critica mossa da molti esperti all'organizzazione del sistema trattamentale, anche se in parte condivisibile, ha determinato, però, oltre alla riesumazione di concezioni punitive ormai datate, anche la scomparsa di molte delle istanze "umanizzanti" che pure erano entrate in carcere dopo secoli di chiusura totale e puro contenimento. Fatto ancora più grave è che né i criminologi né i sociologi protagonisti del crollo del mito, si impegnarono per la formulazione di nuovi programmi: il loro intervento si limitò per la quasi totalità, ad una critica fine a se stessa.

Prescindendo dai rilievi critici mossi all'uno e all'altro, ciò che emerge dalle considerazioni sin qui svolte, è che i due modelli di giustizia che si sono alternati quali principi delle politiche penali, differivano sotto diversi punti di vista: da quello del proprio oggetto, da quello dei mezzi utilizzati e, infine, da quello degli obiettivi che si prefiggevano.

Il modello retributivo aveva come oggetto il reato, come mezzo l'applicazione delle sanzioni e come finalità l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole; il modello rieducativo, invece, aveva come oggetto l'autore del reato, come mezzo gli strumenti di trattamento orientati verso la modifica del comportamento e come finalità il reinserimento sociale del reo¹⁴.

sguardo più approfondito sulle teorie dei rappresentanti della scuola "revisionista", necessiterebbero di altri spazi e potremo occuparcene in altra sede, ma ciò che qui possiamo dire è che il denominatore comune dei rappresentanti di questa corrente era una sorta di "ermeneutica del sospetto" tesa a mostrare come, al di sotto delle filosofie penali, degli ideali riformisti e dei valori etici, non ci fossero che interessi economici e volontà di potere. Cfr., E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli 2004, pag. 7.

¹³ "Innanzitutto, nel corso degli anni sessanta e settanta, molti lavori teorici nel campo delle scienze sociali sostenevano che l'ideologia del trattamento causava tempi di detenzione più lunghi e minor certezza del diritto, rispetto a una pena detentiva del tutto normale [...] Inoltre, nel medesimo periodo, numerose ricerche empiriche indicavano che a prescindere dalla forma di trattamento, e persino in esperimenti di trattamento molto intensivo, i risultati erano largamente gli stessi e per di più alquanto scadenti". T. MATHIESEN, *cit.*, pag. 70.

¹⁴ U. GATTI, M. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e Società*, 27, 1994, pag. 18.

3. Il modello riparativo

Un nuovo modello di giustizia, però, si va affermando da qualche decennio, sebbene con difficoltà e in maniera non lineare, nei paesi occidentali, quello della giustizia riparativa, traduzione approssimativa di *restorative justice*, che rappresenta la sfida cruciale ai modi tradizionali di risolvere i conflitti e prevenire la criminalità.

Questo nuovo modello di giustizia, si differenzia da entrambi i precedenti modelli in quanto ha come oggetto il conflitto e i danni provocati alla vittima, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze e come mezzi le attività riparatorie del danno causato alla vittima da parte del reo¹⁵.

Il primo autore a creare un modello integrato di giustizia riparativa è stato Howard Zehr.

Nel suo citatissimo testo *Changing Lenses*, egli presenta la giustizia riparativa come paradigma assolutamente alternativo a quello retributivo, e tutto il suo lavoro è orientato alla valorizzazione di tutti quegli aspetti della giustizia riparativa che recano beneficio alla vittima e mettono il reo in condizione di assumersi la responsabilità delle sue azioni e fare tutto ciò che è necessario per riparare al male causato. L'impatto di questa interazione con la vittima, per il reo, è sicuramente più profondo di quello che potrebbe generare la condanna da parte di un tribunale¹⁶.

Non è semplice individuare le radici filosofiche di questo nuovo modello di giustizia; alcuni autori le rinvencono in certe istanze dell'abolizionismo penale¹⁷, quali ad esempio il fallimento dei modelli di giustizia precedenti o la riappropriazione del conflitto da parte degli attori principali, vittima e reo, altri nella diffusione della vittimologia¹⁸, altri negli sviluppi recenti della criminologia criti-

¹⁵ G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1-2, 1997, pag. 11.

¹⁶ Cfr., T. F. MARSHALL, *Restorative Justice: an Overview*, A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, pag. 5.

¹⁷ Del resto, secondo molti autori, soprattutto in Europa, la giustizia riparativa ha avuto il suo inizio grazie ad un articolo pubblicato da NILS CHRISTIE nel 1977, *Conflicts as Property*, in, *British Journal of Criminology*, 17(1), pagg. 1-17. Vedi anche M. WRIGHT, *Restorative Justice: for whose benefit?*, in, *Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work*, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven University Press, Leuven, 2000, pag. 19, e anche, A. BANDINI, U. GATTI, *Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione*, Milano, Giuffrè 1987.

¹⁸ Cfr., H. VON HENTIG, *The Criminal and his Victim*, New York, Schocken Books 1979, e G. GULOTTA, *La ricerca empirica sulla vittima*, con la collaborazione di C. Cabras, in Ponti G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè 1995, pp. 167-183.

ca¹⁹, altri ancora nella crisi della modernità, del diritto e del Welfare State, incapaci di prevenire e risolvere i conflitti²⁰.

Probabilmente tutti questi fattori hanno concorso alla formazione di un dibattito intenso sulle reali condizioni e possibilità del sistema giustizia, ma quali che siano le specifiche teorizzazioni che hanno portato alla costruzione di questa nuova visione, che variano del resto da paese a paese, alla sua base ci sono, sicuramente:

1. la constatazione dell'inadeguatezza e della crisi dell'istituzione giudiziaria e l'insufficienza dei tradizionali modelli retributivo e riabilitativo²¹

2. la maggiore attenzione dedicata alla vittima ed ai suoi bisogni e diritti²² e la

3. necessità, con particolare riferimento alla giustizia minorile, di introdurre risposte alternative sia alla detenzione, sia alle soluzioni indulgenziali, attraverso risposte finalizzate alla responsabilizzazione del minore e non più solo alla sua punizione e/o rieducazione.

L'avvento di questo nuovo modello di giustizia, però, non sancisce la fine o il declino dei precedenti modelli, ma la possibilità che, a seconda dei cambiamenti sociali e politici, questi diversi modelli possano coesistere e integrarsi diversamente o sostituirsi all'occorrenza in un'ottica sintetica²³.

Nel corso degli anni, e nei diversi paesi che hanno promosso e sperimentato questo nuovo approccio alla giustizia, si sono avute numerose definizioni di giustizia riparativa, alcune delle quali hanno posto maggiore enfasi sulle esigenze della vittima, altre su quelle del reo, altre ancora hanno scelto di concentrarsi sulle dinamiche legate anche alla comunità di appartenenza dei protagonisti del conflitto. È utile a questo punto presentarne alcune per evidenziarne le caratteristiche e i contenuti.

Howard Zehr, considerato il fondatore della giustizia riparativa e protagonista del primo esperimento di mediazione penale avutosi nell'America del nord²⁴, la definisce in questa maniera:

¹⁹ L. WALGRAVE (a cura di), *Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problem for Research*, Leuven, Leuven University Press 1998.

²⁰ A. CERETTI, *Progetto per un Ufficio di Mediazione Penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in G. PISAPIA, (a cura di), *cit.*, pagg. 85-114.

²¹ Cfr., tra gli altri, J. FAGET, *La mediazione penale. Un passo verso la giustizia "riparatoria"*, in, *Mediare, non punire*, *Antigone* 2/2008, Torino, L'Harmattan, pag. 28.

²² Cfr., A. MESTITZ, *Introduzione* in, A. Mestitz (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, Carocci, 2004, pag. 5.

²³ G. DE LEO, P. PATRIZI, *cit.*, pag. 64.

²⁴ È l'ormai noto episodio di Kitchener (Ontario) dove per la prima volta un *probation officer* propose la riconciliazione con la vittima ad un giovane reo.

La giustizia riparativa è un processo che mira a coinvolgere, il più possibile, le persone che hanno avuto interesse in un reato specifico e a identificare i danni, i bisogni e gli obblighi così da “sistemare le cose il meglio possibile”²⁵.

Tale definizione, estremamente semplice, pone attenzione al conflitto e ai suoi protagonisti principali, vittima e reo, che dovranno, riappropriandosi della gestione del processo che li vede coinvolti, essere parte determinante per la valutazione del danno e la scelta dei comportamenti riparativi da porre in essere.

Mark Umbreit, uno dei maggiori teorici della giustizia riparativa, si esprime in questo modo:

La giustizia riparativa è una risposta al crimine centrata sulla vittima che dà alle persone più direttamente coinvolte in un atto criminale – la vittima, il reo, le loro famiglie e i rappresentanti della comunità – l’opportunità di essere direttamente coinvolte nella risposta al danno causato dal crimine. La giustizia riparativa è basata su valori che: enfatizzano l’importanza dell’assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha violato; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di opportunità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima, reo, famiglie e altre persone significative interessate dal crimine; offrono al reo l’opportunità per lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso la rafforzamento dei legami nella comunità²⁶.

È evidente come questa definizione di Umbreit sia maggiormente complessa e articolata. Innanzitutto sottolinea immediatamente la centralità della vittima nella riparazione, restituendole quella centralità che lo Stato le ha sottratto all’interno dei procedimenti penali, poi allarga la cerchia dei protagonisti della giustizia riparativa anche alle famiglie della vittima e del reo e a figure rappresentative della comunità.

Altra caratteristica fondamentale di tale definizione è la presenza al suo interno di termini solitamente esclusi dal linguaggio giudiziario ordinario, quali: valori, assistenza, perdite emotive,

²⁵ H. ZEHR, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA, Good Books 2002, pag. 37. Zehr utilizza l’espressione “put things right”. Traduzione mia, come degli altri passaggi dei testi in lingua inglese.

²⁶ M. S. UMBREIT, *The Handbook of Victim-Offender Mediation*, San Francisco, CA, Jossey-Bass Inc. 2001, pagg. XXVII-XXVIII.

dialogo, reintegrazione sociale, comunità.

Secondo una definizione di giustizia riparativa ampiamente condivisa in ambito internazionale, che riprende diversi aspetti richiamati, questa è

*[...] un processo attraverso il quale, le parti interessate ad una specifica offesa, insieme, decidono come gestire le conseguenze di tale offesa e le sue implicazioni per il futuro*²⁷.

In un eccellente manuale, Susan Sharpe²⁸, riassume in questo modo gli obiettivi che deve perseguire e le caratteristiche che la giustizia riparativa deve possedere.

I programmi di giustizia riparativa devono:

- *Mettere nelle mani delle persone direttamente coinvolte nel crimine le decisioni importanti;*

- *Rendere la giustizia più vicina e, idealmente, più trasformativa;*

- *Ridurre le probabilità che si commettano altri reati in futuro;*

Ma, per realizzare questi obiettivi, si richiede che:

- *Le vittime siano coinvolte nel processo e ne escano soddisfatte;*

- *Gli autori di reato comprendano come le loro azioni abbiano danneggiato altre persone e assumano la piena responsabilità di queste;*

- *I risultati portino alla riparazione del danno e individuino le ragioni del reato (piani specifici sono tarati sui bisogni della vittima e del reo);*

- *Sia la vittima che il reo percepiscano la vicinanza della comunità e si sentano reintegrati in essa.*

Un'altra definizione alla quale bisogna fare necessariamente riferimento, è quella presente nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla mediazione in ambito penale²⁹ dove viene definita come

[...] procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono in piena libertà, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale (mediatore).

²⁷ T. F. MARSHALL, *Victim-offender mediation.*, in *Home Office Research Bulletin* 30, 1991, pag. 10.

²⁸ S. SCHARPE, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, AB, Canada, Mediation and Restorative Justice Centre 1998, pag.7.

²⁹ Raccomandazione R(99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15 settembre 1999.

Gli elementi chiave che possiamo individuare in questa definizione sono diversi. Innanzitutto, la mediazione è un processo dinamico piuttosto che statico ed è nel processo stesso che risiede il suo valore intrinseco, più che nelle decisioni che poi verranno prese. In secondo luogo, la partecipazione della vittima e del reo, protagonisti principali del conflitto, deve essere volontaria. In ultimo, la figura del mediatore, terzo imparziale è imprescindibile per la buona riuscita della mediazione

Altri autori³⁰ si sono spinti oltre, considerando la giustizia ripartiva

non solo come un modo per riformare il sistema di giustizia criminale, ma un modo per trasformare l'intero sistema legale, la nostra vita familiare, i nostri atteggiamenti sui luoghi di lavoro, il modo di fare politica.

Partendo dalle definizioni elaborate in ambito internazionale, ma anche da quelle prodotte dal dibattito italiano sul tema, emerge che i principi innovativi, universalmente riconosciuti, su cui si fonda la giustizia riparativa sono: a) la riappropriazione del processo da parte dei diretti interessati, autore e vittima del reato; b) la rivalutazione della vittima all'interno del processo: la vittima infatti ha voce nel definire che cosa costituisca per lei una soddisfacente riparazione in senso materiale o morale; c) l'affermazione di un nuovo concetto di responsabilità dell'autore che tiene conto non tanto della definizione del reato, quanto delle conseguenze che esso ha prodotto sulla vittima; d) il recupero dell'amministrazione della giustizia da parte della comunità che fornisce risorse e, direttamente o indirettamente, partecipa alla definizione delle concrete modalità di riparazione; e) l'inserimento di nuove figure professionali, quali quella del mediatore, che possono e devono essere autonome rispetto al sistema giudiziario³¹.

La giustizia riparativa, però, si manifesta in diverse maniere nei vari paesi in cui è praticata³².

³⁰ J. BRAITHWAITE, *Principles of Restorative Justice*, in A. von Hirsch, J. Roberts, A. Bottoms, J. Roach, M. Schiff (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Oxford, Hart, 2003, pag. 1.

³¹ G. SCARDACCIONE, *cit.*, pag. 13.

³² Le forme di giustizia riparativa maggiormente diffuse nel mondo sono: community policing, family group conferencing, peacemaking circles, sentencing circles, community reparative boards, victim impact panels, restitution programs, offender competency development programs, victim empathy classes for offenders, victim-directed and citizen-involved community service by the offender, community-based support groups for crime victims, victim advocacy programs and community-based support groups for offenders. Cfr., M.S. UMBREIT, *cit.*, pag. XXXII-XXXIII.

4. Strategie di giustizia riparativa

Per quanto riguarda l'Italia, ma in generale tutta l'Europa, la forma maggiormente diffusa di giustizia riparativa è la VOM (Victim-Offender Mediation), da noi tradotta con mediazione penale³³.

Come ha ben evidenziato Tony Peters:

Quasi ovunque in Europa la victim-offender mediation è considerata il modo migliore per raggiungere gli obiettivi della giustizia riparativa. Spesso non si fa distinzione: la victim-offender mediation è la giustizia riparativa e la giustizia riparativa rimane limitata all'utilizzo della victim-offender mediation. Anche se conosciamo i family group o community conferencing e i sentencing circle, questi due approcci non hanno avuto alcuna significativa implementazione nella scena europea fino ad oggi³⁴.

Ma le possibili tipologie applicative della giustizia riparativa non si limitano alla sola VOM. Esistono altri programmi che, pur condividendo i principi di fondo relativi agli obiettivi e la comune radice culturale, differiscono nel numero e nella categoria dei partecipanti agli incontri e, in qualche caso, nello "stile" della conduzione degli stessi. Le differenze tra i vari modelli, risiedono sostanzialmente, come ha ben evidenziato Howard Zehr³⁵, nel "chi" e nel "come".

Tutti i modelli mettono in comunicazione la vittima il reo e altri elementi significativi nella loro relazione, per dare una risposta di tipo ristorativo al crimine. Il loro obiettivo comune è quello di riportare la pace e l'equilibrio sociale, riparando al danno prodotto dal comportamento criminale.

Nelle seguenti brevi descrizioni, ci riferiremo a quelli che risultano essere i modelli di giustizia riparativa maggiormente diffusi nel mondo³⁶.

³³ In Inghilterra e Galles, Irlanda e Belgio modalità diverse dalla VOM, quali Circles, Conferencing e Family Groups sono variamente praticate e, solo in Olanda, preferite alla VOM. Cfr., A. MESTITZ, S. GHETTI, *Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An Overview and Comparison of 15 Countries*, The Netherlands, Springer 2005, pag. 5.

³⁴ T. PETERS, *Victim-Offender Mediation: Reality and Challenges*, in *Victim-Offender Mediation...*, cit., pag. 11.

³⁵ Cfr., H. ZEHR, cit., pag. 47-52.

³⁶ Per una panoramica su tutti gli altri numerosi modelli praticati e sulle loro caratteristiche si veda, A. MORRIS, G. MAXWELL (a cura di), *Restorative Justice for Juveniles. Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford, Hart Publishing 2001.

4.1 Victim-Offender mediation (VOM)

Nella VOM sono unicamente coinvolti la vittima e il reo, prima incontrati separatamente e, dopo il loro esplicito consenso, in una seduta congiunta; l'incontro è condotto da un mediatore che guida il processo mediativo in maniera equilibrata. Solitamente alla fine dell'incontro o degli incontri viene stilato un accordo scritto; i familiari della vittima e del reo possono partecipare, ma solitamente il loro ruolo è di supporto e secondario. Per quanto riguarda i membri della comunità di appartenenza dei protagonisti della mediazione, questi possono talvolta prenderne parte, soprattutto come aiuto nello svolgimento dei programmi di riconciliazione e nel mantenimento degli impegni presi dal reo nell'accordo raggiunto, ma solitamente non sono affatto presenti.

4.2 Family Group Conferences (FGC)

I FGC allargano il cerchio dei partecipanti all'incontro a persone diverse dalla vittima e il reo, quali i loro familiari o altri soggetti significativi per le parti direttamente coinvolte nel conflitto. Dato che questo modello di giustizia riparativa ha posto come suo obiettivo primario il supporto al reo affinché questi acquisti consapevolezza delle proprie azioni e cambi il proprio comportamento, la presenza della sua famiglia e di altri membri significativi della comunità appare rilevante. Tale modello trae origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene della Nuova Zelanda e, oggi, in quella nazione, rappresenta il modello di gestione ufficiale della giustizia minorile.

Come per quello della VOM, il conduttore nella FGC deve essere imparziale e in grado di valutare i bisogni e gli interessi di entrambe le parti coinvolte. In questo modello, centrale appare il ruolo delle famiglie, tanto che può essere considerato come un modello che tende al rafforzamento familiare.

4.3 Circles

L'approccio "circolare" emerge inizialmente nelle prime comunità nazionali formatesi in Canada. Questo modello viene utilizzato per raggiungere diversi obiettivi e infatti, attualmente, oltre ai *sentencing circles*, che si occupano delle questioni penali, ci sono *circles* che si occupano di altre tipologie di conflitto, quali ad esempio quelle presenti nel vicinato o nei luoghi di lavoro.

Come appare evidente dalla sua stessa definizione, i parteci-

panti ai *circles* si dispongono in cerchio e, per garantire a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione ed essere ascoltati, si passano un *talking piece*, una sorta di testimone che dà il diritto di parlare.

In questo modello non esiste un vero e proprio mediatore, ma esistono dei *circles keepers*, che guidano il percorso restando il più possibile esterni allo stesso.

Protagonisti sono, oltre alla vittima e il reo e le rispettive famiglie, membri della comunità che rappresentano l'elemento essenziale del modello.

5. I protagonisti e le caratteristiche della VOM

Come evidenziato sopra, a differenza degli altri modelli di giustizia riparativa, la VOM contempla, solitamente, la presenza di soli tre protagonisti: la vittima, il reo e il mediatore (o i mediatori).

La vittima è probabilmente il vero protagonista della mediazione. Il percorso mediativo le offre la possibilità di essere al centro del programma, di esserne parte essenziale, a differenza di ciò che accade nei percorsi ordinari di giustizia. La vittima ha la possibilità unica di parlare della propria esperienza del crimine, di esprimere le proprie emozioni, di spiegare ciò che il reato ha significato per lei; può, durante l'incontro, fare domande al reo, chiedergli i motivi alla base del suo gesto e le ragioni che lo hanno spinto a scegliere proprio "quella" vittima. Può, infine, scegliere il tipo di attività che il reo dovrà svolgere per riparare al crimine.

La mediazione offre, però, una grande possibilità anche al reo: incontrare faccia a faccia la vittima del suo reato. Il reo viene messo in condizione di rendersi pienamente conto delle conseguenze delle sue azioni attraverso il racconto della vittima; può mettersi completamente a disposizione della vittima e fare tutto ciò che è necessario per "rimettere le cose a posto". Il reo, se vuole, può pentirsi di ciò che ha fatto e chiedere perdono alla vittima.

Il terzo, ed ultimo, protagonista della VOM è il mediatore. Questa figura esercita un ruolo estremamente importante nel processo mediativo. Terzo neutrale, deve essere in grado di non imporre le proprie interpretazioni dei fatti o le proprie soluzioni; deve condurre la mediazione in una atmosfera distesa in cui sia data ad entrambe le parti la possibilità di esprimersi, di raccontare le proprie storie, le proprie emozioni; sia alla vittima che al reo deve dare la possibilità di fare domande, di chiedere spiegazioni, di esprimere pienamente i significati che il conflitto del quale sono protagonisti

ha assunto per loro. Una volta che avranno fatto questo, decideranno insieme quali azioni è giusto intraprendere³⁷.

Questo incontro tra le vittima e il reo per discutere del reato e della sua risoluzione è il centro del processo mediativo che, però, è preceduto e seguito da altre attività che cercheremo di evidenziare brevemente.

Nonostante le diversità dei sistemi penali presenti nei singoli paesi, della loro organizzazione della giustizia e delle specificità riguardanti l'erogazione dei servizi di mediazione, in Europa, ma in generale dovunque è praticata la VOM, si è andato affermando uno schema comune di attuazione dei programmi di intervento e delle fasi che questo deve prevedere.

L'attività di mediazione viene portata avanti mettendo in atto tutta una serie di attività ben stabilite, che possono variare nel numero, ma che possono essere riassunte in tre grandi fasi³⁸:

- Fase preliminare, che include le procedure di invio del caso, la raccolta di informazioni, il contatto con le parti, la valutazione del caso da mediare e l'organizzazione del primo incontro tra la vittima e il reo;
- Incontro/i di mediazione e accordo, fase centrale e più delicata dove le parti, assistite da uno o più mediatori, cercano di trovare un accordo condiviso che, molto spesso, si concretizza in un accordo formale scritto;
- Fase conclusiva, che include la valutazione del caso da parte del mediatore, la formazione di un report finale da inviare all'autorità che ha inviato il caso e un *follow-up* sulla effettiva implementazione dell'accordo di mediazione.

Anche un'indagine condotta sui centri di mediazione presenti sul nostro territorio nazionale³⁹, ha evidenziato l'esistenza di tre fasi comuni a tutti i centri, così sintetizzate:

- Pre-mediazione: analisi della fattibilità e raccolta del consenso delle parti (lettere e/o telefonate a vittime e imputati, colloqui preliminari individuali con le parti);
- Mediazione: uno o più incontri faccia a faccia tra vittima/e e autore/i di reato alla presenza dei mediatori allo scopo di raggiungere accordi, rappacificazione, riparazione dei danni;

³⁷ Cfr., H. ZEHR, *cit.*, pag. 160-162.

³⁸ Cfr., A. MESTITZ, *A Comparative Perspective on Victim-Offender Mediation with Youth Offenders Throughout Europe*, in A. MESTITZ, S. GHETTI (a cura di), *Victim-Offender Mediation ...*, *cit.*, pag. 12.

³⁹ A. MESTITZ, *I centri locali per la mediazione penale*, in A. MESTITZ (a cura di), *cit.*, pag. 80.

- Post-mediazione: predisposizione della risposta scritta al magistrato sull'esito della mediazione.

Sebbene questo schema sia sovrapponibile a quello individuato come condiviso dai paesi europei, la Mestitz sottolinea l'assenza del *follow-up* per tutti i centri italiani, tranne quello di Roma. Questa specifica attività, menzionata in tutti i testi sulla mediazione e unico strumento per la verifica dei risultati della propria attività e base per il miglioramento delle prestazioni, pare stranamente non essere presente tra quelle indicate dai centri italiani⁴⁰.

Una differenziazione importante che può essere evidenziata tra i modelli di VOM, è quella che si riferisce al rapporto dei programmi di mediazione con il sistema penale.

Si ritiene che esistano tre tipi di programmi⁴¹:

1. Programmi «indipendenti» dal sistema penale (*community-based projects*), ai quali i partecipanti vengono inviati direttamente dalla comunità o da organizzazioni private ovvero si presentano spontaneamente, senza essersi rivolti alle forze di polizia o alla magistratura. Spesso la richiesta di accesso a questo tipo di programmi è motivata dal desiderio che chi ha commesso il reato non venga punito, ma aiutato a modificare il proprio comportamento. Questi programmi si occupano, evidentemente, di casi di scarsa rilevanza che riguardano più che altro liti tra vicini, o tra persone che hanno particolari vincoli di conoscenza.

2. Programmi «relativamente indipendenti» dal sistema penale, che intervengono dopo che i soggetti sono entrati nel sistema penale. Questi programmi si dicono anche "incondizionati", perché presuppongono che, nel caso di mediazione negativa e accordo non raggiunto tra le parti, non ci siano poi ricadute negative sul reo. L'invio può avvenire su richiesta di diversi soggetti: su richiesta della polizia, del magistrato o dell'organo giudicante, e in qualsiasi momento: prima del processo, prima della condanna, dopo la condanna, ma prima dell'irrogazione della pena.

3. Programmi «dipendenti», sono quelli che prevedono l'invio di tipo "condizionato"; ad esempio quando il pubblico ministero decide che archiverà il caso se sarà raggiunto un accordo tramite la mediazione⁴².

⁴⁰ Ibidem

⁴¹ Cfr., T. BANDINI, U. GATTI, et al., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè 2003, pagg. 410-411.

⁴² ANNA MESTITZ, nella sua pubblicazione sulla realtà europea della mediazione, riferendosi a questi stessi caratteri, parla di programmi di mediazione sviluppati: *out-of-court*, *near-court* o *in-court*, a seconda del loro rapporto con le autorità giudiziarie.

Tracciate le origini, le linee di sviluppo e gli elementi caratterizzanti della VOM, appare opportuno a questo punto, rivolgerci alla realtà italiana della mediazione penale.

6. La mediazione penale in Italia

In Italia la mediazione nasce come esperimento all'interno dei procedimenti penali a carico dei minorenni, sotto la spinta di alcuni movimenti culturali collegati alla magistratura minorile che facevano riferimento ad esperienze già avviate in altri paesi e alla necessità che tale nuovo modello di giustizia si affermasse anche nel nostro paese⁴³. La specifica dimensione e il preminente utilizzo della mediazione penale in ambito minorile sono dovuti ad una serie di fattori, tra i quali: la particolare condizione del minore, tale da preferirne l'immediata fuoriuscita dal circuito penale anche attraverso attività riparatorie nei confronti della vittima; l'influenza delle esperienze straniere in merito (si pensi agli Stati Uniti o al Regno Unito, dove l'applicazione elettiva della mediazione è proprio sui minori); le considerazioni di alcuni autori⁴⁴ che vedono il sistema penale minorile come il "cavallo di Troia", grazie al quale far passare innovazioni anche nel sistema penale per gli adulti⁴⁵.

Altra particolarità di tale sperimentazione è dovuta al fatto che sia partita dal basso, *bottom up*, e non, come avviene di solito per le pratiche del sistema giudiziario italiano e come è successo in altri

Cfr., A. MESTITZ, *A Comparative...*, cit., pag. 5. Jacques Faget, invece, fa riferimento all'esistenza di due modelli di applicazione della mediazione, quello "derivato" e quello "integrato". Nel modello "derivato", la mediazione può intervenire in varie fasi prima del giudizio. Nella maggior parte delle legislazioni, il procuratore può effettivamente proporre la mediazione alle parti come alternativa all'azione giudiziaria. La mediazione può costituire allora una reale alternativa alla sanzione. Nel modello "integrato", la mediazione può far parte del processo decisionale. Viene allora considerata come una misura probatoria che contribuisce a rafforzare la decisione del magistrato. Cfr., J. FAGET, cit., pag. 29.

⁴³ In particolare, notevole importanza, assunsero alcuni articoli di MARCO BOUCHARD, *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, 2 1992, pagg. 191-202 e, *Dove va la delinquenza dei giovani, dove va la giustizia minorile?* in *Minorigiustizia*, 4 1994, pagg. 10-18 e uno non firmato, ma da attribuire ad un gruppo di magistrati minorili, decisivo per l'inizio della diffusione della mediazione penale in Italia, *Proposte per una giustizia penale riparatoria*, in *Minorigiustizia*, 4 1994, pagg. 26-33.

⁴⁴ A. MESTITZ, *Introduzione*, in A. MESTITZ (a cura di), cit., pag.12. La Mestitz fa riferimento ad uno scritto di Damasca. Vedi anche, C. MAZZUCATO, *Un filo rosso unisce mediazione e diritti dei bambini. Strategie consensuali e costruttive per la prevenzione dei reati minorili*, in *Mediares*, 7/2006, pag. 267.

⁴⁵ Tali considerazioni, però, non esauriscono il discorso, visto che molti dei centri presenti in Italia, svolgono attività di mediazione penale non solo minorile, ma anche con adulti e, ad esempio, il centro di Trento è stato istituito appositamente a supporto dei Giudici di Pace e, solo in seguito, ha allargato la propria attività al settore minorile.

paesi europei, in Francia ad esempio, con la promulgazione di norme, *top down*⁴⁶.

Il ruolo centrale della magistratura minorile nella diffusione della mediazione, si è palesato anche nel fatto che i primi centri di mediazione in Italia sono stati istituiti proprio nelle strutture dove insistevano le sedi degli uffici giudiziari o i Centri per la Giustizia Minorile, distaccandosi successivamente da tale contesto attraverso protocolli d'intesa siglati con i governi locali, seguendo del resto le indicazioni della normativa sopranazionale e delle esperienze già consolidate, che vogliono le attività riparative esterne ed autonome rispetto al sistema giudiziario.

Consideriamo adesso, per valutarne le specificità e le sfumature, alcune definizioni significative di mediazione penale all'interno del nostro paese.

Bonafé-Schmitt la definisce come:

*un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone*⁴⁷.

In questa definizione è chiaro l'accento posto sulla figura del mediatore, terzo neutrale, che fa incontrare le parti al fine di risolvere il conflitto.

Altre definizioni, come quella che presentiamo di seguito, accentuano la dimensione comunicativa della mediazione dove la si caratterizza come:

*un'attività che un terzo neutrale svolge nei confronti di due o più persone in conflitto e che ha lo scopo di riallacciare i fili di una comunicazione interrotta, che offre uno spazio di ascolto e di parola a chi lo desidera ed è perciò caratterizzata da neutralità, libera adesione e confidenzialità*⁴⁸.

Tali aspetti sono stati incorporati anche nella definizione che le Linee di Indirizzo su "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile", emanate nel 1999 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Re-

⁴⁶ Cfr. A. MESTITZ, *I centri locali...*, cit., pag. 46, e C. SCIVOLETTO, *Mediazione penale: rappresentazioni e pratiche*, Franco Angeli, Milano 2009, pag. 46.

⁴⁷ J.P. BONAFÉ-SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. PISAPIA (a cura di), cit., pagg. 21-49.

⁴⁸ M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Questione Giustizia*, 1992 3-4, pag. 770.

gioni e gli Enti Locali, danno della mediazione penale, considerata come:

attività realizzata da un terzo equidistante, finalizzata a realizzare una comunicazione tra due parti che sono in conflitto, su posizioni contrapposte.[...]È una modalità di regolazione dei conflitti che non si sostituisce alla giurisdizione, ma può costituire una risorsa operativa da essa utilizzabile.

È un'attività che può essere utilmente considerata dal sistema penale, in quanto mette a confronto diretto reo e vittima e favorisce la comprensione delle reciproche posizioni: il reo è aiutato a comprendere gli effetti prodotti dal reato sulla vittima, la vittima trova un contesto che accoglie le sue emozioni e che le consente di interagire con il reo⁴⁹.

Esplicitati gli elementi alla base della sperimentazione della mediazione penale in Italia, passiamo ad analizzare sinteticamente la specifica realtà dei centri di mediazione penale in Italia.

6.1 I centri di mediazione penale in Italia

Dalle iniziali esperienze italiane, risalenti alla prima metà degli anni novanta, ad oggi, il panorama è sensibilmente cambiato e tale cambiamento è rilevabile dall'aumento considerevole dei centri di mediazione presenti nel nostro territorio. Nel nostro paese, attualmente i centri di mediazione sono 20⁵⁰, segno questo della totale apertura a questa diversa forma di gestione e risoluzione dei con-

⁴⁹ Consultabile sul sito web. www.giustizia.it

⁵⁰ Ho potuto verificare tale numero in occasione del Seminario Internazionale "Restorative Juvenile Justice in Europe", organizzato dal Ministero della Giustizia e tenutosi a Nisida, presso il Centro Europeo di Studi, l'11 e il 12 novembre 2009, al quale hanno partecipato, su impulso del Dipartimento per la Giustizia Minorile, tutti i Centri o Uffici di Mediazione del nostro Paese. Nel dettaglio, esistono Centri o Uffici di Mediazione ad Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Sassari, Torino, Trento e Venezia. Una nota che mi piace rimarcare in questa occasione è che, finalmente, anche la Regione Molise sta per dotarsi di un centro di mediazione penale, ormai a più di due anni dalla firma del Protocollo d'Intesa tra la Regione Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per l'Abruzzo, Molise e Marche, il Tribunale per i Minorenni del Molise e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Molise. Dopo l'organizzazione di un corso di formazione per mediatori penali, giunto ormai quasi al termine, l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, che si è assunto tale onere alla firma del Protocollo, si appresta a stanziare i fondi per la creazione del centro, ad individuare la struttura dove farlo insistere e a reclutare l'*équipe* di mediatori, adeguatamente formati, da impegnare. Questo momento rappresenta, a mio avviso, una tappa importante nell'ottica delle politiche sociali della regione di concerto con l'autorità giudiziaria, l'allineamento della regione Molise al resto d'Italia e il superamento di una discriminazione operante ancora oggi nei confronti dei molisani, dovuta all'assenza dell'attività dei centri di mediazione nella regione in cui vivo.

flitti da parte della magistratura e della società e di una volontà, anche e soprattutto di politica locale in tal senso, stante l'assenza di indicazioni precise da parte del Ministero della giustizia.

Infatti, nonostante l'invito ad adottare una normativa specifica in tema di mediazione penale entro il 2006, rivolto dal Consiglio d'Europa a tutti i paesi membri⁵¹, il nostro paese, insieme a pochi altri, ancora non ha una specifica legge in materia.

L'unico documento ufficiale emanato dal Ministero della giustizia, sulla scorta delle esperienze internazionali e di quelle italiane già avviate a quel tempo, sono le "Linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile" del 1999⁵².

Si tratta di un documento che invita all'utilizzo della mediazione penale e che rappresenta una indicazione sugli orientamenti condivisi sulle sue corrette modalità di attuazione.

Nel documento si fa riferimento inizialmente alle radici storiche e sociali che hanno portato alla diffusione della mediazione, partendo dalle prime esperienze nordamericane fino a quelle europee della Gran Bretagna, della Francia e dell'Austria.

Viene data poi la definizione di mediazione che abbiamo riportato sopra, dove è emersa, chiaramente, l'acquisizione di molti degli aspetti richiamati nelle definizioni di giustizia riparativa nordamericane.

Nella restante parte delle Linee, si passa ad una ricognizione dei protagonisti della mediazione, vittima, reo e mediatore; agli obiettivi della mediazione: la riparazione materiale e morale del danno e la conciliazione tra vittima e reo; alle specifiche fasi della mediazione e agli spazi normativi di applicazione (con il solo riferimento al procedimento penale minorile).

La questione dell'assenza di una specifica normativa in tema di mediazione penale minorile, rappresenta uno degli aspetti cruciali della realtà italiana⁵³, dove l'unica esplicita previsione legislativa al riguardo è quella contenuta nell'art. 28 del DPR 448/88, il quale prevede la possibilità per il giudice, nell'ambito del provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova, di impartire pre-

⁵¹ Si tratta della Decisione quadro del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

⁵² In realtà successivamente alla emanazione di quelle del 1999, il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha elaborato delle Linee Guida sulla mediazione penale, ad integrazione e modifica parziale delle indicazioni precedenti, dove, però, non si interviene sulla definizione di mediazione, ma si opera una sistematizzazione, necessaria a mio avviso, relativa alle pratiche di mediazione, ai servizi, al processo di mediazione, alla documentazione e al coordinamento tra i centri e il Dipartimento.

⁵³ I. MASTROPASQUA, *Verso una disciplina normativa?*, in C. SCIVOLETTO (a cura di), *cit.*, pagg. 73-86.

scrizioni dirette a riparare le conseguenze dirette del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa. Ma tale procedura, si colloca in uno spazio già processuale, in quanto inserita nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale e, come tale, coordinata con le regole del processo⁵⁴, in netta opposizione con la caratteristica pregnante delle politiche penali di *diversion*, dove le pratiche mediative e riconciliative devono collocarsi precedentemente e in uno spazio "diverso" da quello processuale.

Una possibilità di questo tipo, suggerita dall'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Torino⁵⁵ e poi messa in atto anche da altre sedi, è quella che permette di accedere alla mediazione penale in una fase precedente all'inizio del processo, attraverso una utilizzazione "impropria"⁵⁶ dell'art. 9 del D.P.R. 448/88 e, segnatamente, della previsione contenuta nel comma 2, che contempla la possibilità, tanto per l'organo di accusa quanto per il giudice di acquisire informazioni sul minore, anche consultando esperti senza formalità di procedura, valutando la disponibilità del minore indagato ad incontrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere e ad avviare un processo di responsabilizzazione, anche attraverso un'attività di riparazione già in fase di indagini preliminari; quindi in una fase non ancora processuale.

L'assenza di una vera e propria normativa in tal senso caratterizza le esperienze italiane come ancora sperimentali, nonostante alcune di esse abbiano avuto inizio da oltre un decennio e fa sì che la mediazione si configuri, quindi, più come una "strategia giudiziaria" utilizzata dai magistrati che come una procedura regolata.

Tale situazione, però, non ha impedito la continua nuova costituzione di centri di mediazione in Italia che condividono numerosi aspetti.

In una ricerca pubblicata da Anna Mestitz nel 2004⁵⁷, sono emerse una serie di caratteristiche comuni ai vari centri di mediazione e, nonostante la ricerca sia stata condotta quando i centri in Italia erano solo 9, tali corrispondenze appaiono estendibili anche ai centri costituitisi successivamente.

Particolari corrispondenze tra i centri, emergono in relazione alla loro costituzione, alla loro organizzazione e al loro funziona-

⁵⁴ Su tale aspetto vedi, V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, in A. MESTITZ (a cura di) *cit.*, pag. 31.

⁵⁵ Su questo aspetto vedi, M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questione Giustizia*, 1995 4, pagg. 887-915.

⁵⁶ Ivi, pag. 32.

⁵⁷ A. MESTITZ, *I centri locali per la mediazione penale*, in, A. MESTITZ (a cura di), *cit.*, pagg. 45-88.

mento. Innanzitutto la funzione propulsiva dei Magistrati minorili per la creazione dei centri ed il loro necessario "gradimento", insieme a quello dei servizi sociali minorili, appaiono condizione essenziale per il buon funzionamento dei centri di mediazione, inoltre la firma di protocolli d'intesa, tra Tribunale per i Minorenni o Centri di Giustizia Minorile e governi locali risulta essere la pratica ordinaria per la creazione di quasi tutti i centri di mediazione penale⁵⁸. Grazie alla firma di tali protocolli, i vari centri di mediazione si sono resi autonomi dai Centri di Giustizia, in mancanza di norme specifiche dello Stato e, al contempo, hanno trovato un modo efficace per avere maggiori risorse finanziarie. La principale fonte di finanziamento dei centri di mediazione, sia a nord che a sud, infatti, sono gli organismi del governo locale, in particolare le regioni⁵⁹. Altro aspetto comune è quello relativo alle sedi dei centri che sono state messe a disposizione dagli enti locali, soddisfacendo, così, uno degli aspetti fondamentali per la buona riuscita della mediazione penale e cioè che questa venga svolta in strutture esterne e separate da quelle giudiziarie. Tutti i centri, poi, si configurano come servizi pubblici gratuiti e hanno utilizzato modelli analoghi per la formazione dei mediatori⁶⁰.

Ciò che appare evidente dalla lettura di tali corrispondenze è la presenza necessaria e l'apporto decisivo degli enti locali, sia per la costituzione che per il funzionamento dei centri. La presenza degli Enti Locali, oltre a garantire il sostentamento dei centri, evidenzia però alcune criticità; uno in particolare è quello che fa riferimento alla dipendenza economica esclusiva dei centri dai governi locali. Non essendovi finanziamenti diretti dal Ministero della giustizia, ma solo un appoggio formale, i "destini" dei centri dipendono direttamente dalle volontà dei politici che di volta in volta si occupano del finanziamento dei centri o del rinnovo delle convenzioni con le strutture che fanno mediazione.

Questo è un problema, spesso sollevato dai centri di mediazione che pesa sulla tranquillità dei mediatori e sulla stabilità delle attività dei centri, con grave pregiudizio dei servizi resi alla collettività⁶¹.

⁵⁸ Precisamente 7 centri su 9, A. MESTITZ, *I centri locali...*, cit., pagg. 56-57.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Tutti i mediatori si sono formati seguendo il modello elaborato da Jacqueline Morineau, o seguendo personalmente i suoi corsi o venendo formati da altri mediatori che l'avevano fatto, con l'eccezione dei mediatori del Centro di Bari, che hanno elaborato un proprio modello a partire da quello della Morineau che hanno definito "mediterraneo" e quelli di Trento, che fanno riferimento all'approccio della «non direttività interveniente» di Michael Lobrot. Sul punto si veda, C. SCIVOLETTO, op. cit., pag. 50.

⁶¹ Quasi tutti i centri hanno fatto riferimento a questo aspetto nel Seminario

In tal senso, uno degli interventi che maggiormente viene richiesto al Ministero della giustizia o comunque al Governo centrale, è proprio quello della garanzia di copertura economica delle spese dei centri e del compenso per i mediatori, tramite stanziamenti di fondi annuali regolari, così da scongiurare eventuali e dannose schermaglie con la politica locale che potrebbero incidere negativamente sul lavoro dei centri.

7. Considerazioni conclusive

Il percorso della giustizia che abbiamo cercato di tracciare in queste pagine, rappresenta un tentativo di chiarificazione rispetto alle radici e alle caratteristiche del suo ultimo approdo: il modello riparativo.

Questo nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti si fonda su una serie di assunti che ne hanno determinato la nascita, quali la crisi dell'istituzione giudiziaria e la critica ai precedenti modelli di giustizia, retributivo e riabilitativo, la nuova considerazione riservata ai bisogni e ai diritti della vittima e la possibilità, data al reo, di comprendere i profondi significati del proprio comportamento e riparare i danni prodotti, senza la necessaria comminazione di sanzioni eccessivamente restrittive.

Una gemmazione della giustizia riparativa può essere considerata sicuramente la mediazione penale, che è il modello applicativo maggiormente diffuso in Europa e in Italia.

Nel nostro paese la diffusione della mediazione penale, all'interno dei procedimenti penali a carico di minorenni, ha avuto avvio oltre dieci anni fa, ma parlare di un modello italiano è forse prematuro, sebbene qualcuno ne abbia sottolineato alcune specificità⁶².

Ciò che abbiamo potuto fare è stato delinearne gli aspetti maggiormente significativi e valutarne le relazioni con il sistema di giustizia ordinario.

Sugli aspetti positivi della mediazione abbiamo avuto modo di soffermarci, seppur brevemente, in questo contributo, ma numerosi sono gli aspetti problematici sui quali la ricerca e la riflessione in generale dovranno cimentarsi: la necessità o meno di una normativa *ad hoc* per la mediazione penale; la sua posizione rispetto al processo; i suoi possibili esiti in relazione ai procedimenti pe-

Internazionale di Nisida sopra richiamato. Sull'argomento vedi anche, A. MESTITZ, *La mediazione penale minorile: aspetti comparati*, in *Mediaries*, Dedalo 6/2005, Bari, pag. 92.

⁶² I. MASTROPASQUA, *La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, Roma, Dipartimento per la giustizia minorile, 1/2008, pag. 89.

nali; l'organizzazione e il finanziamento dei centri di mediazione; la possibilità della creazione di un coordinamento centrale sotto la guida del Ministero della Giustizia; la formazione dei mediatori e la produzione di un loro codice deontologico; il quadro teorico-pratico cui devono fare riferimento; le caratteristiche degli interventi di mediazione; la valutazione, attraverso analisi dettagliate, degli eventuali effetti sulla recidiva e una ricerca sul "gradimento" dei partecipanti alla mediazione.

Questi sono solo alcuni dei punti sui quali c'è la necessità di soffermarsi e riflettere a fondo e la continua organizzazione, da parte del Ministero della giustizia, di convegni e seminari di studio con scambi di esperienze e contaminazioni non può che essere accolta con favore. Ma c'è un aspetto fondamentale, a nostro avviso, sul quale sarebbe utile approfondire i nostri sforzi: la promozione di un dibattito sulla mediazione che ne accentui la spinta al cambiamento e ne evidenzi più il carattere culturale e sociale, quale diversa forma di risoluzione dei conflitti, che quello tecnico-procedurale, riservato ai pochi che se ne occupano per lavoro o per ricerca.

Nonostante il fatto che il lessico riparatorio sia ormai penetrato nel linguaggio di tutti i professionisti che in qualche maniera entrano in contatto con il conflitto, la mediazione rimane, comunque, una pratica limitata e circoscritta agli addetti ai lavori e pressoché sconosciuta alla gente comune, anche laddove esistano esperienze datate⁶³.

Bibliografia

BANDINI T., GATTI U., GUALCO B., Malfatti D., MARUGO M.I., VERDE A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 2003

BANDINI T., GATTI U., *Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione*, Milano, Giuffrè, 1987

BASSETTI R., *Derelitti e delle pene. Carcere e giustizia da Kant all'indultino*, Roma, Editori Riuniti, 2003

BAUMAN Z., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza, 2006

BONAFÉ-SCHMITT J.P., *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. Pisapia (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, Cedam, 1997

⁶³ Cfr., M. BOUCHARD, G. MIEROLO, *cit.*, pag. 205 e, C. SCIVOLETTO, *Qualche riflessione per cominciare...*, su, *Minorigiustizia*, 4/2005, pag. 140.

BOUCHARD M., MIEROLO G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, Bruno Mondadori, 2005

BOUCHARD M., *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Questione Giustizia*, 4/1995

Id., *Dove va la delinquenza dei giovani, dove va la giustizia minorile?* in *Minorigiustizia*, 4/1994

Id., *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, 2/1992

Id., *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Questione Giustizia*, 1992 3-4

BRAITHWAITE, J., *Principles of Restorative Justice*, in, A. VON HIRSCH, J. ROBERTS, A. BOTTOMS, J. ROACH, M. SCHIFF (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Oxford, Hart, 2003

CATTANEO M.A., *La filosofia della pena nei sec. XVII e XVIII*, Ferrara, Edizione Universitaria, 1974

CATTANEO M.A., *Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla Filosofia del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1998

CERETTI A., *Progetto per un Ufficio di Mediazione Penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in G. PISAPIA, (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, Cedam 1997

CHRISTIE N., *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, EGA, 1985

CHRISTIE N., *Conflicts as Property*, in, *British Journal of Criminology*, 1977, 17(1)

D'AGOSTINO F., *Lezioni di Filosofia del Diritto*, Torino, Giappichelli, 2006

DE LEO G., PATRIZI P., *Psicologia della devianza*, Roma, Carocci, 2008

FAGET J., *La mediazione penale. Un passo verso la giustizia "riparativa"*, in, *Mediare, non punire*, Antigone 2/2008, L'Harmattan, Torino

GATTI U., MARUGO M., *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e Società*, 27, 1994

GARLAND D., *Pena e società moderna*, Milano, Il Saggiatore, 2006

GULOTTA G., *La ricerca empirica sulla vittima, con la collaborazione di C. CABRAS*, in PONTI G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano 1995

HULSMAN L., DE CÉLIS J.B., *Pene perdute. Il sistema penale in discussione*, Milano, Colibrì, 2001

MARSHALL, T., *Victim-offender mediation*, in, *Home Office Research Bulletin* 30, pagg. 9-15, 1991

MASTROPASQUA I., *Verso una disciplina normativa?*, in C. SCIVOLETTO (a cura di), *Mediazione penale: rappresentazioni e pratiche*, Franco

Angeli, Milano, 2009

MASTROPASQUA I., *La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in, *Nuove esperienze di giustizia minorile*, Roma, Dipartimento per la giustizia minorile, 1/2008

MATHIESEN T., *Perché il carcere?*, Torino, EGA, 1996

MAZZUCCATO C., *Un filo rosso unisce mediazione e diritti dei bambini. Strategie consensuali e costruttive per la prevenzione dei reati minorili*, in, *Mediaries*, 7/2006

MESTITZ A., *A Comparative Perspective on Victim-Offender Mediation with Youth Offenders Throughout Europe*, in A. MESTITZ, S. GHETTI (a cura di), *Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An Overview and Comparison of 15 Countries*, The Netherlands, Springer, 2005

MESTITZ A., *La mediazione penale minorile: aspetti comparati*, in *Mediaries*, Bari, Dedalo, 6/2005

Id. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004

MORRIS A., MAXWELL G. (a cura di), *Restorative Justice for Juveniles. Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford, Hart Publishing, 2001

NICOSIA P., BRUNI A., DIOGUARDI P., MARINELLI D. (a cura di), *Temi di mediazione penale*, Plus, Pisa, 2008

PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, in A. Mestitz (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004

PETERS T., *Victim-Offender Mediation: Reality and Challenges*, in *Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work*, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven University Press, Leuven, 2000

PILLA V., *La mediazione penale*, in *Minorigiustizia*, 4/2008

PISAPIA G. (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, CEDAM, 1997

PONTI G., *Compendio di Criminologia*, Milano, Cortina, 1999

SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 2004

SARZOTTI C., *Percorsi didattici sul carcere*, su www.ristretti.it

SCAPARRO F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano, Guerini, 2001

SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1-2, 1997

SCHARPE S., *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, AB, Canada, Mediation and Restorative Justice Centre, 1998

SCIVOLETTO C. (a cura di), *Mediazione penale: rappresentazioni e pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2009

Id., *Qualche riflessione per cominciare...*, su, *Minorigiustizia*, 4/2005

SENECA L.A., *De ira*, Milano, Rizzoli, 1998

UMBREIT M.S., *The Handbook of Victim-Offender Mediation*, San Francisco, CA, Jossey-Bass Inc. 2001

VIGGIANI L., *Mediazione penale fra esperienza e progetto*, in, *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di Studi, a cura dell'Ufficio Centrale di Giustizia Minorile, Milano, Franco Angeli, 1999

VON HENTIG H., *The Criminal and his Victim*, New York, Schocken Books, 1979

WALGRAVE L.(a cura di), *Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problem for Research*, Leuven, Leuven University Press, 1998

WEITEKAMP E.G.M., *Research on Victim-Offender Mediation. Finding and Needs for the Future*, in European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (a cura di), *Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work*, Leuven, Leuven University Press, 2000

WRIGHT M., *Restorative Justice: for whose benefit?*, in European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (a cura di), *Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work*, Leuven, Leuven University Press, 2000

ZEHR H., *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA, Good Books, 2002